

## MESSAGGIO n. 19018 del 7 dicembre 1999

DIREZIONE CENTRALE  
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

*Destinatari*

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

OGGETTO: **chiarimenti sulla trasformazione a tempo indeterminato di contratto a tempo determinato in caso di assunzione di lavoratori iscritti:**

- nelle liste di mobilità. Contratto ex art. 4, c. 2 della legge n. 223/1991, anteriormente alla circolare n.134 del 15 giugno 1999;
- nella prima classe delle liste di collocamento.

### **Liste di mobilità. Trasformazione dei contratti a termine stipulati in base all'art. 8, c. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223.**

L'Istituto ha emanato la circolare n.134 del 15 giugno 1999, con la quale ha consentito la concessione delle agevolazioni per ulteriori dodici mesi anche nel caso in cui la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego sia effettuata oltre il termine di 5 giorni, purché comunque non oltre i termini di slittamento previsto dall'articolo 12 della legge n. 196/97, ossia non oltre il ventesimo giorno o non oltre il trentesimo a seconda che il contratto abbia durata inferiore o superiore a sei mesi.

Nell'intento di rendere meno rigida la gestione della fase successiva all'entrata in vigore del D.L. 1 ottobre 1996, n. 511, e precedente l'emanazione della citata circolare si ritiene possibile concedere i benefici contributivi derivanti dalla trasformazione dei contratti a termine stipulati in base all'art. 8, c. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223. nel caso in cui l'impiego dei lavoratori sia avvenuto senza soluzione di continuità e la comunicazione dell'avvenuta trasformazione sia avvenuta nei termini previsti.

### **Liste di collocamento. Trasformazione dei contratti a termine stipulati con lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.**

E' stato chiesto se nel caso di lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento assunti con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato possano essere concesse le agevolazioni di cui all'art. 8 c. 9 della legge 29/12/1990, n. 407.

Al riguardo occorre premettere che la fattispecie dell'assunzione con contratto a tempo determinato e successiva trasformazione non è prevista per le assunzioni effettuate ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990.

Ciò premesso, per effettuare assunzioni di lavoratori ai sensi della legge n. 407/90 sono stabiliti due ordini di requisiti, che devono essere posseduti rispettivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro:

- i lavoratori devono essere disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS dallo stesso periodo. A tale proposito nel manuale "L'Istituto della mobilità" redatto dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, § 10.1, nota n. 169, pag. 44 è stato chiarito che conservano l'iscrizione nella prima classe di collocamento coloro che sono stati avviati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi

nell'anno solare e i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali;

- i datori di lavoro non devono aver operato licenziamenti o sospensioni nei dodici mesi che precedono l'assunzione.

Qualora siano soddisfatte tali due condizioni non sussistono elementi ostativi per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
**TRIZZINO**